

Direttiva dell'UVC ai veterinari

concernente la notifica delle importazioni illegali di cani, gatti e furetti

del 1° giugno 2015

L'Ufficio del veterinario cantonale (UVC)

Considerato che la rabbia è una zoonosi molto diffusa a livello mondiale sia nel ciclo selvatico sia nel contesto urbano, con un numero di vittime umane superiore alle 50'000 unità ogni anno secondo le stime dell'OMS, causato prevalentemente dal contatto con cani infetti;

considerata la pericolosità della malattia, dovuta al lungo tempo di incubazione, alle difficoltà di diagnosi ante-mortem e alla letalità certa dopo l'inizio della fase clinica;

considerato che l'importazione illegale, diretta o indiretta, di animali da paesi dove la malattia è presente e dove un contatto con animali infetti non possa essere escluso costituisce un rischio significativo di introduzione della malattia nel nostro paese e di contagio di persone e di animali sul nostro territorio;

ritenuta la necessità di adottare le misure necessarie per prevenire le importazioni illegali e minimizzare il rischio di contagio da rabbia, secondo modalità che garantiscono un'applicazione uniforme delle disposizioni e la parità di trattamento nei confronti degli utenti degli studi veterinari;

considerato che l'importazione di cani, gatti e furetti in contrasto con le disposizioni sanitarie della Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia del 28 novembre 2014 (OITEAc) dev'essere considerata alla stregua di un sospetto di malattia ai sensi dell'articolo 62 dell'Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), con conseguente necessità di adottare provvedimenti sanitari commisurati al rischio e di segnalare i casi all'Ufficio del veterinario cantonale;

sentito il Medico cantonale e l'Ordine dei veterinari ticinesi (OVT),

emana la seguente direttiva.

A Allerta riguardo alla rabbia (*disease awareness*)

Nel quadro dell'attività clinica, i veterinari tengono in considerazione il potenziale rischio di rabbia in base ai seguenti elementi:

- a) elementi epidemiologici ed in particolare presenza di animali che in base alle informazioni spontanee del proprietario o in base all'anamnesi risultano essere stati importati illegalmente per quanto attiene alle disposizioni veterinarie (OFE, OITEAc);
- b) elementi clinici, segnatamente la manifestazione di sintomi sospetti a carico del sistema nervoso centrale.

B Protezione del personale

B1 Informazione dei collaboratori

Il veterinario che gestisce uno studio per piccoli animali è tenuto ad informare tutti i collaboratori sul tema della rabbia e sui rischi connessi al contatto con animali importati illegalmente da paesi dove la malattia non può essere esclusa.

B2 Vaccinazione antirabbica pre-esposizione

La vaccinazione contro la rabbia è consigliata dalle Raccomandazioni 2015 dall'Ufficio federale della salute pubblica, nei paesi privi di rabbia terrestre, per le persone con maggiore rischio d'esposizione. In ambito veterinario si tratta di veterinari, studenti veterinari, assistenti veterinari e altri collaboratori esposti al rischio di contagio, nonché persone che svolgono ricerche sui chiroterteri e che hanno con i pipistrelli più di un contatto fisico all'anno. Il costo della vaccinazione è a carico dal datore di lavoro.

B3 Vaccinazione post-esposizione

Dopo il morso di un animale infetto o sospetto tale, occorre prendere contatto urgentemente

con un medico o servizio di Pronto soccorso. In questo caso i costi sanitari sono a carico dell'assicurazione malattia (art. 12a lett. m della Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del 29 settembre 1995; RS 832.112.31).

C Competenze del veterinario con libero esercizio

C1 Informazione del detentore

In caso di importazione illegale, diretta o tramite paesi terzi, di animali provenienti da paesi dove il rischio di esposizione alla rabbia non può essere escluso (categoria 3), il veterinario clinico informa immediatamente il detentore dell'animale.

C2 Misure urgenti

Il veterinario prende inoltre le misure per limitare il rischio di contagio di terze persone e di altri animali, possibilmente attraverso la temporanea custodia dell'animale presso lo studio e in via subordinata presso il domicilio del detentore (art. 62 OFE).

Il veterinario informa telefonicamente l'Ufficio del veterinario cantonale, che decide sul prosieguo della procedura (art. 64 OFE).

C3 Notifiche all'Ufficio del veterinario cantonale

Se in occasione della visita veterinaria il veterinario o il personale assistente rileva il mancato rispetto delle norme veterinarie concernenti

l'importazione, notifica il caso all'UVC mediante la compilazione di una specifica check list.

D Competenze dell'Ufficio del veterinario cantonale

D1 Misure amministrative

L'UVC prende nei confronti dei detentori di animali che hanno contravvenuto alla legislazione veterinaria le misure amministrative volte a minimizzare i rischi sanitari e a ripristinare, nel limite del possibile, una situazione di conformità.

Nei casi di possibile messa in pericolo delle persone, l'UVC informa immediatamente l'Ufficio del medico cantonale.

D2 Misure contravvenzionali

L'UVC emana, nei casi di infrazione alla legislazione veterinaria di sua competenza esecutiva, un decreto di apertura dell'istruzione nei confronti dei responsabili. Nei casi di lieve entità può limitarsi ad un ammonimento.

E Comunicazione ed entrata in vigore

La presente direttiva è trasmessa per invio postale ai veterinari con libero esercizio del Cantone Ticino ed entra in vigore immediatamente.

PER L'UFFICIO DEL VETERINARIO CANTONALE

Il Veterinario cantonale:

T. Vanzetti

Il Segretario:

B. Ferrari

Allegati (per gli aggiornamenti fa stato la OITEAc):

- elenco paesi categorie 1, 2, 3
- mappa dei paesi

Copia: Ufficio del medico cantonale, 6500 Bellinzona

Categoria 1 Stati dell'UE e altri Stati europei* con passaporto per animali da compagnia

Andorra*
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Is.
Finland
France
French Guiana
Germany
Gibraltar
Greece
Greenland
Guadeloupe
Hungary
Iceland*
Ireland
Italy
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Martinique
Monaco*
Netherlands
Norway*
Poland
Portugal
Romania
San Marino*
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
Vatican City*

Categoria 2 Stati extraeuropei con una situazione epizootologica favorevole riguardo alla rabbia

Antigua & Barbuda
Argentina
Aruba
Australia
Bahrain
Barbados
Belarus
Bermuda
Bosnia & Herzegovina
British Virgin Is.
Canada
Cayman Is.
Chile

Falkland Is.
Fiji
French Polynesia
Guam
Jamaica
Japan
Malaysia
Mauritius
Mayotte
Mexico
Montserrat
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Northern Mariana Is.
Puerto Rico
Russia
Samoa
Singapore
St. Helena
St. Kitts & Nevis
St. Lucia
St. Pierre & Miquelon
St. Vincent & the Grenadines
Trinidad & Tobago
United Arab Emirates
United States
Vanuatu
Virgin Is.
Wallis & Futuna

Categoria 3 Stati in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa

Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Angola
Anguilla
Antarctica
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Botswana
Bouvet I.
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Cape Verde
Central African Republic
Chad
China

Christmas I.
Cocos Is.
Colombia
Comoros
Congo
Congo, DRC
Cook Is.
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Cuba
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
French Southern & Antarctic Lands
Gabon
Georgia
Ghana
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard I. & McDonald Is.
Honduras
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Macedonia
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Marshall Is.
Mauritania
Moldova
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru

Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk I.
North Korea
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn Is.
Qatar
Rwanda
Sao Tome & Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Solomon Is.
Somalia
South Africa
South Korea
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard
Swaziland
Syria
Tajikistan
Tanzania
Thailand
The Bahamas
The Gambia
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks & Caicos Is.
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe

ELENCO PAESI DI CATEGORIA 1 (VERDE), 2 (BLU) E 3 (ROSSO); MONDO E EUROPA (stato 1.6.2015)

